

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi e il ruolo centrale dei creditori

di **Fabio Battaglia**

Il nuovo istituto delle **procedure di allerta** può costituire l'occasione per introdurre una vera cultura negoziale volta a valorizzare il ruolo dei **creditori** nella **crisi di impresa**.

Come noto oltre sessanta anni di vigenza della legge fallimentare del 1942, votata essenzialmente alla **liquidazione** ed al **processo**, hanno sterilizzato il ruolo dei **creditori**. In realtà nella disciplina delle procedure concorsuali, contenuta nel codice del commercio del 1882, ai creditori era assicurato un notevole spazio tramite l'**assemblea dei creditori**, vero e proprio **organo della procedura** e la **delegazione dei creditori**, nominata dall'assemblea stessa.

I problemi connessi ai sorti **conflitti di interessi** suggerirono al legislatore del 1942 di **affievolire** il ruolo dei **creditori**, i quali hanno finito per svolgere un **ruolo assolutamente secondario se non inesistente**.

In questo quadro i **creditori** coinvolti nell'insolvenza hanno ritenuto che il loro ruolo attivo si esaurisse con l'**apertura di una procedura collettiva**, rimettendosi tutto al tribunale ed agli organi nominati.

Ebbene, se questo atteggiamento passivo dei creditori poteva essere giustificato nell'ambito di una visione meramente **liquidatoria** della gestione delle crisi, è decisamente dannoso alla luce della **riforma del 2006**, il cui approccio culturale votato al **salvataggio** delle imprese è stato replicato nel **codice della crisi** che, però, adesso contempla l'introduzione di un sistema che può anticipare l'assunzione di provvedimenti ai primi sintomi di crisi.

Molto discusse sono le scelte relative alle **modalità organizzative** e di **composizione dell'organismo (OCRI)** volto a gestire le **procedure di allerta** e le modalità di individuazione dei parametri volti ad individuare l'insorgere della situazione di crisi e, tuttavia, tali questioni, certamente importanti, non sono cruciali quanto il **ruolo** che i **creditori** possono e devono assumere fin dall'apertura di un **procedimento di composizione della crisi**.

Ai sensi dell'**articolo 19 del codice**, il **debitore** può formulare **istanza all'OCRI**, anche all'esito dell'audizione scaturita da istanza del debitore stesso o dalla **segnalazione degli organi di controllo societari (articolo 14)** o dei **creditori pubblici qualificati (articolo 15)**, affinché l'Organismo stesso fissi un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una **soluzione concordata della crisi dell'impresa**, incaricando il **relatore** di seguire le trattative.

Si ricorda che l'**articolo 4**, denominato "**doveri delle parti**", prevede, al terzo comma, che i "*creditori hanno il dovere, in particolare, di **collaborare lealmente con il debitore**, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'**obbligo di riservatezza** sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.*"

Tale **collaborazione leale** non è soltanto un richiamo ad un **atteggiamento corretto**, ma anche ad un approccio professionale alla **gestione delle trattative**.

Non vi è dubbio che lo svolgimento delle trattative cui abbiamo assistito nell'ambito delle procedure ex [articolo 67 L.F.](#) o [182 bis L.F.](#) ci hanno restituito tavoli caratterizzati da **procedure estremamente farraginose e burocratizzate**, risentendo della complessità delle **strutture burocratiche interne** e della lunghezza delle **catene decisionali** dei protagonisti principali di tali tavoli, ovvero il **ceto bancario**.

Gli **strumenti di allerta** e le **procedure di composizione della crisi** devono diventare l'occasione per lo sviluppo di una cultura volta ad una **maggiore responsabilizzazione dei creditori** onde valorizzare la natura negoziale di questi processi, introducendo efficienza e rapidità indotta da capacità decisionale fatta di competenza e professionalità.

A questo fine si ritiene che divenga centrale il ruolo di **professionisti specializzati** incaricati dai creditori per gestire queste complesse fasi.

Questa cosa ha certamente un **costo**, ma **se lo strumento funzionerà**, questo stesso costo sarà certamente minore di quello **sistemico** pagato per aver **abbandonato un atteggiamento attivo e propositivo** non appena si passava dalla procedura individuale a quella collettiva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >